

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto giugno duemilaventidue, in Bari al C.so Sonnino n. 6/A, nel mio studio

Dinanzi a me Federico Lojodice, notaio in Bari iscritto al collegio notarile del distretto di Bari,

sono comparsi

- **Number 15 Company S.r.l.** con unico socio, con sede in Prato, viale Montegrappa n. 331, capitale sociale di euro 20.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia-Prato e codice fiscale n. 02280280971, in quest'atto rappresentata dall'amministratore unico e legale rappresentante

- domiciliato a
rato

- **Alma 81.63 S.r.l.**, con sede in Locorotondo, via Garibaldi n. 16, capitale sociale di euro 1.014.504,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Bari e codice fiscale n. 08394830726, in quest'atto rappresentata dall'amministratore unico e legale rappresentante

- domiciliato a
ncf.

- domiciliato a
ncf. dichiarato

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

Art. 1 - Tra Number 15 Company S.r.l. e Alma 81.63 S.r.l. è costituita una società a responsabilità limitata, sotto la denominazione sociale:

N15 Corporate S.r.l.

Art. 2 - La sede della società è fissata in Bari, con indirizzo attualmente, alla via Argiro n. 135.

Art. 3 - La società avrà durata compresa fra il giorno della sua legale costituzione ed il trentuno dicembre duemilaquinquanta, prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci

Art. 4 - La Società si propone la realizzazione di nuove iniziative produttive nei Territori del Mezzogiorno ed è regolata dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, previa lettura da me notaio datane alle parti.

Art. 5 - Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

Number 15 Company S.r.l. per euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e

Art. 6 - I comparenti nominano il consiglio di amministrazione della società nelle persone dei signori:

, Presidente

, Consigliere

, Consigliere

che presenti accettano confermando l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'art.2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, come da dichiarazione in precedenza presentata per iscritto ai soci; e

nato a

, domici-

ncf. dichiarato

, Consigliere

Art. 7 - L'organo amministrativo come sopra nominato resterà in carica per tre esercizi sociali

nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che i soci hanno già versato nelle sue mani l'intero capitale sociale sottoscritto pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), con le modalità di cui infra, nelle seguenti misure:

* Alma 81.63 S.r.l. a mezzo assegno circolare n.9026081529481-01 di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Monopoli e

* Number 15 Company S.r.l. a mezzo assegno circolare n.3900809828-06 di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) emesso da Banco BPM filiale di Prato Ag.1, e pertanto rilascia quietanza.

Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventidue

Art. 9 - I comparenti delegano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società.

Il nominato organo amministrativo dichiara che provvederà in proprio ad ogni comunicazione, ai competenti uffici finanziari, previdenziali e assicurativi (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail), conseguenti alla costituzione della società.

Art. 10 - Le spese del presente atto e quelle di costituzione per un ammontare globale ed approssimativo di circa euro 1.500,00 (uno virgola cinquecento virgola zero zero), sono a carico della società.

Le parti dichiarano di non effettuare alcuna dichiarazione relativamente al sistema di interscambio di cui alla Legge 244/2007, pertanto varrà l'indirizzo pec in atti del competente registro delle imprese

Io notaio

dell'atto e dello statuto ho dato lettura ai comparenti che li



Scritto da persona di mia fiducia, e completato da me notaio
su fogli uno per pagine tre
Sottoscritto alle ore dodici e minuti quaranta
F.to:
Federico Lojodice notaio

ALLEGATO "A" AL N. 20849 DI RACCOLTA

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Articolo 1

1.1 La società a responsabilità limitata è denominata:

"N15 Corporate S.r.l.".

OGGETTO

Articolo 2

2.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

la gestione di marchi e royalties propri e di terzi sul territorio nazionale ed internazionale. La produzione, la commercializzazione sia al dettaglio che all'ingrosso dei prodotti commercializzati dai marchi suddetti, l'agenzia di rappresentanza, la distribuzione, la logistica e ogni altra attività annessa e connessa con l'oggetto sociale. Tutte le attività di cui innanzi potranno essere svolte sul territorio nazionale ed internazionale.

Il tutto con esclusione delle attività per le quali è prevista l'iscrizione negli appositi albi professionali.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio. Per lo stretto fine dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico la società potrà rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie reali anche a favore dei terzi.

SEDE

Articolo 3

3.1 La società ha sede in Bari.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerele, ferma restando la competenza dell'assemblea per le sedi secondarie

DURATA

Articolo 4

4.1 La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

CAPITALE

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 I soci avranno facoltà, su richiesta dell'organo amministrativo, di effettuare finanziamenti alla società onerosi o gratuiti con obbligo di rimborso purché sussistano i requisiti normativi.

DOMICILIAZIONE

Articolo 6

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, e dei componenti l'organo di controllo e/o revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, si intende eletto ove risultante dal Registro Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Articolo 7

7.1 Qualora un socio intenda cedere, a titolo oneroso, in tutto o in parte la propria quota a soggetti diversi dagli altri soci, dal proprio coniuge e dai parenti in linea retta, deve farne prima offerta, con raccomandata A.R. o a mezzo p.e.c., contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.

Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita. Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni. Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi nei termini di cui sopra.

7.2 Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto di donazione è subordinato al gradimento espresso dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale, escludendo dal computo il socio la cui quota sia oggetto di trasferimento; non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai componenti dell'organo amministrativo, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di donazione, le esatte generalità del donatario e il termine di stipula dell'atto di donazione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo comunica al socio alienante e al terzo potenziale donatario la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende concesso.

Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.

DONAZIONE O MORTE DEL SOCIO

Articolo 8

8.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte; in caso di pluralità di eredi si applica l'articolo 2347 c.c..

RECESSO

Articolo 9

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dagli articoli 2473, primo e secondo comma, e 2497 quater, primo comma, c.c.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è stata spedita alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

AMMINISTRATORI

Articolo 10

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

10.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o di-

sgiuntamente l'amministrazione.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

10.5 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente ed un Segretario anche estraneo.

10.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo punto 10.10, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto

10.7 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori; da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

10.9 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

10.10 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

10.11 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

10.12 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, e ai componenti l'organo di controllo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno sette giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

10.13 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

10.14 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti l'organo di con-

trollo, se nominato.

10.15 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

10.16 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

10.17 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Articolo 11

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

11.2.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11.2.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati con decisione dei soci, si applica l'articolo 2386 c.c., comma secondo e terzo.

11.2.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le opera-

Articolo 12

12.1 Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2475, comma 1, primo periodo, codice civile e dell'articolo 2086, comma 2, codice civile, la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui sopra, al presente articolo, ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

12.2 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti, o parte dei propri poteri, ad uno o più dei suoi membri.

12.3 In caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti disgiuntamente e altri congiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo che si renda

necessario agire con urgenza per evitare danni alla società.

12.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

12.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci

RAPPRESENTANZA

Articolo 13

13.1 L'amministratore unico, se nominato, ha la rappresentanza della società.

13.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o al Vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, o agli Amministratori Delegati nei limiti della delega

13.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione

13.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 14

14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 15

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei componenti l'organo di controllo e la struttura dello stesso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

15.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Articolo 16

16.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 17, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tali casi deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 20.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.2 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo 17

17.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 15.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

17.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

17.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima

convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

17.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e/o i componenti l'organo di controllo se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 18

18.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

18.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accettare identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la

DELEGHE**Articolo 19**

19.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante

19.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

19.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

19.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai componenti l'organo di controllo, se nominato.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**Articolo 20**

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal precedente articolo 15.2 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione di legge le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

In caso di richiesta di revoca dell'Organo Amministrativo o di uno dei suoi componenti, la delibera si intende approvata qualora sia presente ed abbia votato favorevolmente alla revoca anche solo il cinquanta per cento del capitale sociale, anche se l'altro cinquanta per cento abbia votato in senso contrario alla revoca.

20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

20.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

20.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21

21.1 Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni sull'organo di controllo per la società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sull'organo di controllo previste per la S.p.A.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

BILANCIO ED UTILI**Articolo 22**

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c., entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione

22.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, salvo quanto previsto dagli artt. 2463 e 2478/bis del codice civile e nel rispetto degli stessi, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE**Articolo 23**

23.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

23.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

Articolo 24

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

24.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà, nei casi in cui è ammissibile per legge, in via irruale secondo equità.

24.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

24.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

24.5 La disciplina sopra prevista si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori o componenti l'organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

24.6 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissensienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

F.to:

Federico Lojodice notaio



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 22 COMMI 1, 2 e 3 del d. Lgs. 82/2005, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.



Bollo assolto con Modello Unico Informatico ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2007 - G.U. 2 marzo 2007 n.51.



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009